



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO
PER LA MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 2 – DIFESA DEL SUOLO**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

1. Finalità dell'azione	Pag 2
2. Principali riferimenti normativi	Pag 3
3. Dotazione finanziaria	Pag 3
4. Periodo di impegno	Pag 3
5. Criteri di ammissibilità/esclusione	Pag 3
5.1 Localizzazione dell'azienda	Pag 3
5.2 Soggetti beneficiari	Pag 4
5.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale	Pag 4
6. Criteri di valutazione	Pag 4
7. Tipologia e importo degli aiuti	Pag 5
8. Impegni dei beneficiari	Pag 6
8.1 Sub- Azione Montagna	Pag 6
8.2 Sub- Azione Collina	Pag 6
8.3 Sub- Azione Pianura	Pag 7
8.4 Definizioni e chiarimenti relativi agli impegni	Pag 7
8.5 Altri impegni e documentazione necessaria per il controllo degli impegni	Pag 8
9. Presentazione della domanda di aiuto	Pag 8
9.1 Costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale	Pag 8
9.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto	Pag 9
9.3 Termine di presentazione della domanda di aiuto	Pag 9
9.4 Termine di presentazione tardiva della domanda di aiuto	Pag 10
9.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto	Pag 10
10. Modifica della domanda di aiuto	Pag 10
11. Revoca parziale o totale della domanda di aiuto	Pag 11
12. Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	Pag 12
13. Trasferimento degli impegni	Pag 13
14. Controlli	Pag 13
15. Riduzioni, esclusioni e sanzioni	Pag 13
16. Iter Procedurale	Pag 14
17. Informativa trattamento dei dati personali	Pag 14
18. Elenco degli allegati alle presenti disposizioni	Pag 14

1. FINALITA' DELL'AZIONE

L'Azione ha la finalità di promuovere l'introduzione e il successivo mantenimento, nei terreni agricoli che negli ultimi anni sono stati destinati a colture cerealicole, di tecniche colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile, al fine di favorire il ripristino della fertilità naturale del suolo.

Le tecniche o modalità di gestione, oggetto di sostegno della presente Azione, si differenziano in relazione al rischio potenziale di erosione dei terreni, utilizzando quale parametro di riferimento la pendenza media degli appezzamenti, e riguardano l'avvicendamento colturale, la lavorazione del terreno e la conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del 28 febbraio 2007 e successivamente revisionata con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 0002671/DecA/57 del 14 novembre 2007 riguardante i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità).
- Decreto del Mi.PAAF 1205 del 20.03.2008, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 della Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10.04.08, recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 Misura 214 – Pagamenti agroambientali (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214.4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)".

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 214 Azione 2 del PSR 2007-2013 pari a euro 79.000.000,00.

La dotazione finanziaria assegnata alla presente Azione del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

4. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo d'impegno decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda ed ha una durata di sei anni.

Il periodo d'impegno decorre dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2014.

Durante i 6 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 8. "Impegni dei beneficiari".

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

5.1 Localizzazione dell'azienda

Sono ammissibili al sostegno le aziende le cui superfici agricole sono situate su tutto il territorio regionale.

5.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il periodo d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) siano iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- 2) siano stati beneficiari, per almeno un'annualità, dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 2004/2007 e abbiano dichiarato coltivazioni di cereali autunno-vernini, identificati dai codici dei seguenti raggruppamenti colturali, di cui all'allegato I della Decisione della Commissione del 24 novembre 1999 n. 2000/115/CE:
D/1 Frumento tenero e spelta D/2 Frumento duro, D/3 Segale, D/4 Orzo, D/5 Avena e D/8 Altri cereali per la produzione di granella.

Si specifica che i richiedenti che indicano nella domanda di aiuto per la presente azione, il 2007 come riferimento del premio PAC seminativi, sono considerati ammissibili purchè percepiscano il premio PAC entro il termine ultimo stabilito da AGEA per i pagamenti 2007.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

5.3. Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

Le superfici aziendali ammissibili a premio sono costituite dalla SAU aziendale il cui uso e destinazione produttiva è compatibile con le sub-azioni e gli interventi per i quali è previsto il premio nella presente azione.

La SAU aziendale ammissibile a premio deve essere giuridicamente disponibile per sei anni, cioè per l'intero periodo d'impegno.

I premi previsti nella presente azione non sono cumulabili con quelli dell'Azione 1 "Agricoltura biologica", dell'Azione 3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali e dell'Azione 4 "Tutela dell'agrobiodiversità" con riguardo alla medesima superficie a premio.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e i pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per la presente azione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale (a parità di superficie in più zone sarà attribuito il punteggio più alto)	Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale	25
	Aziende localizzate nelle zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	20
	Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	20
Localizzazione delle superfici oggetto di impegno (a parità di SAU sarà attribuito il punteggio più alto)	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza superiore o uguale al 30%	10
	Aziende con SAU prevalente oggetto di impegno con pendenza tra il 15% e inferiore al 30%	7

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che, alla data di presentazione della domanda, fa parte di un'Organizzazione di Produttori cerealicoli; in caso di ulteriore parità di punteggio all'imprenditore più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di iscrizione della partita IVA.

Il valore di pendenza della SAU oggetto di domanda e quindi d'impegno è calcolato dal SIAN che attribuisce un valore medio di pendenza alle particelle catastali e ai diversi appezzamenti.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari del premio, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

7. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il pagamento agroambientale della presente azione è un aiuto previsto per sei annualità, i cui premi sono erogati annualmente per ogni ettaro di SAU ammissibile all'aiuto.

Il premio è subordinato alla presentazione annuale della domanda di aiuto/pagamento.

Il premio è stabilito in :

150,00 euro per ettaro per anno per gli impegni relativi alla SAU con pendenza inferiore al 30%;

155,00 euro per ettaro per anno per gli impegni relativi alla SAU con pendenza uguale o superiore al 30%.

8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, deve assumere e rispettare, per tutto il periodo d'impegno, pari a 6 anni, gli impegni sulla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, di seguito specificati per tipologia di sub-azione e di intervento.

8.1 SUB-AZIONE MONTAGNA

Intervento e impegni sulla SAU con pendenza superiore o uguale al 30%:

- conversione dei cereali autunno-vernini in coltura foraggera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo);

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata con cereali autunno-vernini nell'annata agraria 2007/2008.

L'impegno, che inizia il 16 maggio 2008, prevede che il beneficiario concluda il ciclo colturale del cereale autunno-vernino fino alla raccolta. E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

Nell'annata agraria successiva, il beneficiario deve convertire la SAU a seminativi in SAU a coltura foraggera permanente, mantenendo questo uso del suolo fino alla fine del periodo di impegno.

8.2 SUB-AZIONE COLLINA

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 30% e fino al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2007/2008, con una coltura non permanente, di cui all'Allegato A.

L'impegno che inizia il 16 maggio prevede che il beneficiario concluda il ciclo colturale della coltura in atto fino alla raccolta. E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

Nell'annata agraria successiva e fino alla fine del periodo di impegno esegue i seguenti impegni:

1) la lavorazione del terreno deve essere effettuata lungo le curve di livello, ovvero non devono essere eseguite lavorazioni a rittochino, cioè secondo le linee di massima pendenza;

2) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:

- minima lavorazione;

- non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo.

3) adozione di una rotazione annuale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose da granella:

la rotazione deve interessare tutta la SAU, ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno vernini con le colture di leguminose da granella.

8.3 SUB_AZIONE PIANURA

Interventi e impegni a livello aziendale sulla SAU con pendenza inferiore al 15%:

Il beneficiario può accedere a questa tipologia di intervento se la SAU oggetto di domanda è coltivata, nell'annata agraria 2007/2008, con una coltura non permanente, di cui all'Allegato A.

L'impegno prevede che il beneficiario concluda il ciclo colturale della coltura in atto fino alla raccolta. E' obbligatorio raccogliere il prodotto.

Nell'annata agraria successiva e fino alla fine del periodo di impegno esegue i seguenti impegni:

1) la lavorazione deve essere fatta scegliendo una delle seguenti tecniche:

- minima lavorazione;
- non lavorazione (zero tillage) ossia la cosiddetta semina su sodo.

2) adozione di una rotazione annuale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose da granella:

la rotazione deve interessare tutta la SAU, ammessa a premio, alternando annualmente le colture dei cereali autunno vernini con le colture di leguminose da granella.

Per quanto riguarda l'introduzione delle tecniche di minima lavorazione o non lavorazione e l'adozione di una rotazione annuale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose da granella, è valida la descrizione fatta ai punti 2 e 3 della Sub-azione collina.

8.4 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AGLI IMPEGNI

Ai fini delle presenti disposizioni:

a) si intende per "minima lavorazione" la tecnica che ha lo scopo di lavorare il terreno per una zona superficiale di 10-15 cm. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione.

b) si intende per "non-lavorazione" la tecnica per cui la semina viene effettuata direttamente sul terreno non lavorato, quindi senza alterarne la struttura preesistente, salvo una fascia ristretta avente la larghezza di 8-10 cm ed una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina. Le macchine e gli attrezzi che si utilizzano devono essere tecnicamente idonei per eseguire questo tipo di lavorazione.

c) per quanto riguarda la rotazione colturale, se la coltura in atto alla data del 16 maggio 2008 è un cereale autunno-vernino, nell'annata agraria successiva su quella SAU deve essere coltivata una leguminosa da granella, e viceversa. Se invece la coltura in atto alla data del 16 maggio 2008 non è né un cereale autunno-vernino, né una leguminosa da granella, nell'annata agraria successiva, su quella SAU può essere coltivato un cereale autunno-vernino o una leguminosa da granella seguito l'anno successivo, rispettivamente da una leguminosa da granella o un cereale autunno-vernino.

8.5 ALTRI IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI:

I beneficiari hanno l'obbligo di far pervenire una comunicazione annuale al Servizio Territoriale dell'ARGEA, attestante la prevista data di minima lavorazione o di non lavorazione (semina su sodo) del terreno, almeno 10 giorni prima dell'evento.

Tutti i beneficiari della presente Azione, qualunque sia la sub-azione e l'intervento, sono tenuti a raccogliere il prodotto.

Si specifica che per la sub-azione montagna l'impegno della raccolta del prodotto per le colture foraggere permanenti si considera soddisfatto con l'ordinaria destinazione produttiva prevista per l'uso del suolo del raggruppamento colturale F1 (prati, pascoli esclusi i pascoli magri).

I beneficiari delle altre sub-azioni sono tenuti a far pervenire al Servizio Territoriale dell'ARGEA competente per territorio, una comunicazione con indicata la prevista data di raccolta, almeno 10 giorni prima dell'evento.

Tutti i beneficiari devono rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del 28 febbraio 2007 e successivamente revisionati con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale n. 0002671/DecA/57 del 14 novembre 2007.

Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura ed è quindi stabilito, per l'annualità 2008, dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2009.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Nell'Allegato A sono riportate tutte le possibili destinazioni produttive della SAU aziendale (codice prodotto), con l'indicazione della compatibilità di ogni destinazione produttiva, o uso ove presente, con gli interventi previsti nella presente azione.

9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

9.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda di aiuto presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

9.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto

Per la compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere fatta on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN).

La presentazione delle domande di aiuto coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN).

Per la compilazione delle domande di aiuto devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato C.

9.3 Termine di presentazione della domanda di aiuto

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande di aiuto dal **15 aprile 2008**, sino al termine del **15 maggio 2008**.

Ai fini della data di presentazione della domanda di aiuto fa fede la data di rilascio delle domande sul Portale SIAN.

9.4 Termine di presentazione tardiva della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, presentare la domanda oltre i termini, cioè dopo il **15 maggio 2008**, con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario, ossia entro il **9 giugno 2008**, comporta una riduzione del premio annuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il **9 giugno 2008**, la domanda è irricevibile.

9.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto

Entro il **16 giugno 2008**, il richiedente deve presentare al Servizio Territoriale competente per territorio dell'ARGEA Sardegna, la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda, rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, completa della copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento, valido alla data di presentazione della domanda, dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

La copia cartacea della domanda di aiuto può essere presentate dai CAA. Qualora i CAA presentino più domande contemporaneamente, devono trasmetterle con una nota contenente l'elenco delle domande presentate con i seguenti dati identificativi dei richiedenti: CUA (codice fiscale), nome e cognome o ragione sociale e numero identificativo di domanda.

La copia cartacea della domanda di aiuto può anche essere inviata per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio Territoriale dell'ARGEA Sardegna, competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura " Domanda di aiuto 2008 per la Misura 214 - Pagamenti Agroambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, competente per territorio, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale della superficie aziendale totale. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, è competente il Servizio Territoriale al quale fa riferimento la maggiore quota della superficie aziendale totale. L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'Argea, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, nonché il relativo codice ente è indicato nell'Allegato E.

10. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica della domanda di aiuto.

Le modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso richieste in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale.

La compilazione e la trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2008**, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Reg. CE n. 796/2004.

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 796/2004, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica dopo il **31 maggio 2008** comporta una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all'1% degli importi corrispondenti all'uso effettivo della SAU oggetto di modifica.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto. Le domande di modifica presentate dopo il **9 giugno 2008** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il termine del **16 giugno 2008**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda di aiuto 2008 per la Misura 214- Pagamenti Agroambientali". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

11. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda in via telematica ("rilascio" sul portale SIAN).

La copia cartacea della domanda di revoca parziale può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto 2008 per la Misura 214 – Pagamenti Agroambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto 2008 per la Misura 214 – Pagamenti Agroambientali". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La revoca parziale o totale della domanda di aiuto comporta il recupero, anch'esso parziale o totale, delle eventuali somme già erogate per tale annualità, maggiorate degli interessi legali.

12. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale della domanda di aiuto 2008 per la Misura 214 Pagamenti Agroambientali”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. CE 1974/2006, se nel corso dell'anno d'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che subentra nell'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto 2008 per la Misura 214 azione 2 Difesa del suolo”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente a quanto previsto nel Reg. CE n. 1975/2006.

15. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dalla Misura 214 Azione 2 Difesa del suolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica delle presenti Disposizioni, aggiornandole con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

16. ITER PROCEDURALE

L'Argea Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà l'attività di ricezione e selezione delle domande di aiuto e della documentazione, di presa in carico, di controllo amministrativo e di istruttoria delle domande di aiuto presentate.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio.

L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

- **Allegato A** Azione 2 - Matrice codice colture/interventi
- **Allegato B** Azione 2 - Istruzioni per la compilazione e la trasmissione delle domande sul portale SIAN
- **Allegato C** Azione 2 - Schemi delle comunicazioni
- **Allegato E** Azione 2 - Servizi Territoriali dell'ARGEA con i relativi Comuni afferenti